

# **Prosecuzione e Contribuzione Volontaria**

## **Documento per la regolamentazione**

Approvato dal Consiglio di amministrazione del Fondo  
nella seduta del 23 luglio 2010

## **SOMMARIO**

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI _____	3
ART. 2 ISCRITTI LEGITTIMATI _____	3
ART. 3 ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ _____	4
ART. 4 CONTENUTO NECESSARIO DELLA COMUNICAZIONE _____	4
ART. 5 INSTAURAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO _____	4
ART. 6 DETERMINAZIONE DEL MOMENTO DI FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI E TIPOLOGIA _____	5
ART. 7 DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO _____	5
ART. 8. APPLICAZIONE _____	5

## DOCUMENTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSECUZIONE E DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

### **Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni**

Il presente documento, adottato dal Consiglio di amministrazione in data 23 luglio 2010 fissa le modalità:

- della prosecuzione volontaria della contribuzione;
- della contribuzione volontaria effettuata direttamente dal dirigente in servizio senza il coinvolgimento del datore di lavoro.

Ai fini del presente documento, si intendono per:

- “prosecuzione volontaria”: il versamento di contributi da parte di iscritti che abbiano perso il requisito di partecipazione al Fondo e intendano continuare ad alimentare la propria posizione di previdenza complementare ai sensi dell’art. 12, c. 2, lettera e) dello Statuto del Previndai prima del pensionamento ovvero, a sensi dell’art. 8, c. 10, dello Statuto del Previndai, che intendano effettuarlo dopo il pensionamento stesso;
- “contribuzione volontaria”: il versamento di contributi effettuato direttamente da parte di iscritti in servizio - ai sensi dell’art. 8, c. 3, dello Statuto del Previndai - senza il coinvolgimento del datore di lavoro.

### **Art. 2 Iscritti legittimati**

Ha facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo:

1) l’iscritto che:

- perda i requisiti di partecipazione (cessazione dell’obbligo contributivo al Previndai);
- possa far valere almeno una contribuzione dovuta al Previndai;
- non abbia raggiunto l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza;

2) ovvero l’iscritto che:

- abbia raggiunto l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza;
- possa far valere alla data del pensionamento almeno un anno di contribuzione, indipendentemente dalla circostanza che la posizione precedente detto ultimo anno sia stata oggetto di liquidazione con conseguente erogazione della prestazione.

Ha inoltre facoltà di contribuire volontariamente e direttamente, senza il coinvolgimento del datore di lavoro:

3) il dirigente iscritto con un rapporto di lavoro attivo che dia luogo a contribuzione a Previndai da parte del datore di lavoro (anche se sospesa per aspettativa non retribuita).

La prestazione risultante da ogni tipologia di contribuzione è liquidabile unitariamente e complessivamente in base alle norme di legge e statutarie e,

comunque, per i proscutori volontari pensionati, al momento indicato dall'iscritto, come previsto dal successivo art. 6.

### **Art. 3 Esercizio della facoltà**

L'iscritto che intenda avvalersi delle facoltà di cui al precedente articolo ne da' comunicazione scritta al Fondo, avvalendosi dei moduli predisposti dal Fondo stesso a tale scopo, o anche con diverso documento dal quale risultino comunque gli elementi essenziali ai fini dell'esercizio della facoltà, quali specificati nel successivo articolo.

### **Art. 4 Contenuto necessario della comunicazione**

Nell'esercitare le facoltà di cui all'articolo 3, l'iscritto indica:

- gli estremi della sua iscrizione al Fondo;
- il programma finanziario della sua prosecuzione/contribuzione volontaria in termini di a) entità del contributi per ciascun versamento, b) periodicità dei versamenti; il programma può essere variato in qualunque momento con un preavviso di tre mesi;
- accettazione delle modalità di versamento dei contributi come fissati dal Consiglio di amministrazione;
- accettazione, in caso di ripresa lavorativa da parte di coloro che non hanno un rapporto di lavoro attivo, del non luogo a rimborso di contributi versati anticipatamente per prosecuzione volontaria per periodi ricadenti nel nuovo rapporto di lavoro;
- accettazione dell'onere di partecipazione alle spese nella misura definita ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Fondo tempo per tempo determinata.

L'iscritto pensionato indica anche:

- la data di compimento dell'età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
- l'eventuale momento prescelto per la fruizione delle prestazioni, di cui all'art. 6.

L'iscritto dichiara inoltre, sotto la sua responsabilità, che l'origine delle somme versate è lecita e non deriva da attività contrarie alla vigente normativa antiriciclaggio.

Possibili difformità nell'attuazione del programma non comportano conseguenze negative ai fini dell'accumulazione e del rendimento delle somme versate a titolo di contributo.

### **Art. 5 Instaurazione di rapporto di lavoro**

L'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro che comporti contribuzione a Previndai determina il venir meno della possibilità di prosecuzione volontaria. È facoltà dell'iscritto, entro un mese dalla ripresa del rapporto di lavoro, perfezionare versamenti di prosecuzione volontaria pendenti.

Non vengono rimborsati versamenti di prosecuzione volontaria effettuati anticipatamente per periodi ricadenti nel nuovo rapporto di lavoro.

### **Art. 6 Determinazione del momento di fruizione delle prestazioni e tipologia**

All'atto dell'esercizio della facoltà di prosecuzione volontaria, l'iscritto pensionato può indicare il momento prescelto di fruizione delle prestazioni pensionistiche; tale indicazione può comunque essere variata in qualunque momento, con un preavviso di tre mesi.

In presenza di prosecuzione e/o di contribuzione volontaria si fa riferimento alle regole ordinarie per:

- la conseguibilità
- l'accesso

alle prestazioni, ivi comprese le anticipazioni, al riscatto dei non pensionati e a quello per premorienza.

### **Art. 7 Designazione del beneficiario**

Anche per il prosecutore volontario di cui all'art. 2 punto 2) resta ferma la facoltà di designare beneficiari a norma di legge e secondo le previsioni dell'art. 12, c. 3 dello Statuto.

### **Art. 8. Applicazione**

La presente regolamentazione si applica a tutte le istanze pervenute a partire dal 23 luglio 2010, integra e sostituisce il documento per la regolamentazione della prosecuzione volontaria approvato dal Consiglio di amministrazione in data 18 aprile 2008.